

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Tartaglia
Fiore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanna
Condorelli sito in Palermo, Via Torricelli N.3;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della
Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, Via A. De
Gasperi 81;

per l'annullamento

- della determinazione datata [REDACTED] notificata al ricorrente in
data [REDACTED] con la quale il Comando generale della Guardia di
Finanza ha disposto, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lettera d), 865
e 867, comma 6, del Codice dell'Ordinamento Militare, nei confronti

del Ten. [REDACTED] la perdita del grado per rimozione con decorrenza [REDACTED];- dell'ordine n. [REDACTED] in data 11 luglio [REDACTED] d'inchiesta formale e nomina dell'inquirente nel procedimento disciplinare di stato a carico del Tenente, sospeso precauzionalmente dall'impiego, [REDACTED];- dell'atto di contestazione degli addebiti n. [REDACTED] in data 4 agosto 2014, notificato al ricorrente in data [REDACTED];- del rapporto finale n. [REDACTED] in data [REDACTED] con cui l'Ufficiale Inquirente, al termine dell'accertamento amministrativo, ha ritenuto provato l'addebito contestato al ricorrente, nonché della proposta di deferimento del ricorrente alla Commissione di disciplina per l'eventuale irrogazione della sanzione del stato della perdita del grado per rimozione;- dei pareri espressi dal Comandante Re.T.L.A. Sicilia, trasmesso con foglio n. [REDACTED] in data 9.10. [REDACTED], dal Comandante Regionale Sicilia con foglio n. [REDACTED] in data 11.10. [REDACTED] e dal Comandante Interregionale dell'Italia Sud Occidentale con foglio n. [REDACTED] in data 13.10. [REDACTED] della determinazione in data [REDACTED] [REDACTED] con la quale il ricorrente è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina;- del verbale del [REDACTED] con cui la Commissione di Disciplina ha giudicato il ricorrente "non meritevole di conservare il grado",- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, dichiara di essere in congedo dal [REDACTED]. Con il presente ricorso, notificato il [REDACTED] e depositato il [REDACTED] successivo, impugna il provvedimento con cui il Comando della Guardia di Finanza, a conclusione di un procedimento disciplinare, ha irrogato la sanzione (ai sensi dell'art. 861, comma 1 lett. d), 865 e 867 comma 6 Cod. Ord. Mil., D.Lgs. 66/2010) della perdita del grado per rimozione con decorrenza, appunto, dal [REDACTED].

Il ricorrente premette, in punto di fatto, la prodromica ricostruzione degli eventi che hanno dato la stura alla trasmissione, da parte degli organi inquirenti, dell'avviso ex art. 414 c.p.p. per la contestazione dei reati di cui agli artt. 110, 582, 61, nn. 4, 5, e 9 c.p. nonché per il reato (in concorso e continuato) di cui all'art. 328 c.p., e per il reato di cui all'art. 479 c.p..

Osserva il ricorrente che per il reato di cui all'art. 581 (in comb. con l'art.81 e con l'art. 110 c.p.) e per la fattispecie di cui all'art. 374 c.p., il Pubblico Ministero ha chiesto invece l'archiviazione parziale del procedimento, accolta dal G.I.P. all'udienza del [REDACTED].

Il ricorrente prosegue nella ricostruzione dei fatti pregressi osservando:

-di aver ricevuto in data [REDACTED] l'avviso di conclusione indagini: di ciò ne dava cognizione al Comandante del Gruppo Accise della propria amministrazione di appartenenza;

-di essere stato rinviato a giudizio per i reati contestatigli, di cui ai capi B) e C), con esclusione del reato di lesioni inizialmente ascritto;

-di essere stato condannato, sentenza del [REDACTED], alla pena della reclusione per anni 1 anno e 6 mesi per i reati di cui agli artt. 328 e 479 c.p.;

-che in data [REDACTED] il Comando provinciale di Como chiedeva copia del dispositivo di sentenza n. [REDACTED] in parola;

-di aver proposto appello avverso la sentenza di primo grado;

-che la Corte di secondo grado di [REDACTED] con sentenza [REDACTED] depositata il [REDACTED] dichiarava di NON doversi procedere per il reato sub A) (art. 328 cp), in quanto estinto per intervenuta prescrizione, confermando invece la pena per anni 1 per il reato sub B) (art. 479 c.p.);

-che nel settembre [REDACTED] il Corpo della Guardia di Finanza acquisiva la sentenza della Corte di Appello di [REDACTED] di cui al punto precedente;

-che, proposto ricorso per Cassazione, con sentenza del [REDACTED] era infine confermata dalla Suprema Corte la pronuncia della Corte di Appello di [REDACTED].

Ciò posto, solo con ordine n. [REDACTED] dell'[REDACTED], l'Amministrazione di appartenenza disponeva l'avvio dell'inchiesta nei confronti del ricorrente comunicando, in data [REDACTED], la contestazione degli addebiti.

Previa proposta del [REDACTED], in data [REDACTED] il [REDACTED] veniva quindi deferito alla Commissione di disciplina che, giusto verbale del [REDACTED], giudicava il ricorrente "non meritevole di conservare il grado".

Infine in data [REDACTED] veniva notificato il provvedimento impugnato.

Nel ricorso si articolano due censure.

Segnatamente, con la prima doglianza il ricorrente contesta la violazione degli art. 1392, commi 1 e 3, D.Lgs 66/2010, nonché la perenzione dell'azione disciplinare e l'eccesso di potere sotto diversi profili. Osserva a tal fine il [REDACTED] che il procedimento disciplinare è stato avviato solo il [REDACTED], allorché il Corpo della guardia di Finanza, mediante atto n. [REDACTED] gli ha contestato i quattro addebiti riportati nell'esposizione in fatto dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Invero, osserva il ricorrente, per il capo a) l'Amministrazione era venuta a conoscenza della parziale archiviazione del procedimento penale già nel [REDACTED]; pertanto per tale reato l'azione disciplinare deve ritenersi estinta.

In relazione al capo b) e al capo c) della contestazione degli addebiti, la Corte di Appello di [REDACTED] aveva dichiarato di NON doversi procedere per intervenuta prescrizione: l'Amministrazione era venuta a conoscenza della relativa sentenza già in data [REDACTED], ed entro i successivi 90 giorni avrebbe dovuto avviare la relativa azione disciplinare con contestazione dei relativi addebiti.

In relazione al capo d) della contestazione degli addebiti, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi formato il giudicato mercé la pronuncia di rigetto della Cassazione sul ricorso proposto, con conferma della sentenza di appello del [REDACTED]: ... "se l'amministrazione avesse

preso come data di riferimento quella della pubblicazione della Sentenza di Cassazione, non avrebbe potuto contestare al ricorrente anche gli altri addebiti di cui ai punti a), b) e c), bensì solo quello di cui al punto d) con l'ovvia conseguenza che non avrebbe potuto infliggere (...) la massima sanzione disciplinare irrogabile bensì una sanzione proporzionata alla sola contestazione accertata e quindi commisurata solo alla contestazione di cui al punto d)».

Con la seconda censura il ricorrente contesta l'eccesso di potere per mancanza di prova certa sui fatti contestati.

L'Avvocatura distrettuale dello Stato, costituita in giudizio per le amministrazioni intimate, ha prodotto documenti e con memoria del [REDACTED] ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del [REDACTED] presenti i procuratori delle parti, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi di cui d'appresso.

Risulta fondata ed assorbente la prima doglianza articolata nell'atto introduttivo.

Sul piano normativo, osserva preliminarmente il Collegio che l'art. 2141 del Cod. Ord. Mil., di cui al D.Lgs. 66/2010, rubricato "*Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza*", stabilisce quanto segue: *Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, per il contingente ordinario, e nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado, per il contingente di mare.*

Sempre sul piano normativo, occorre fare riferimento a quanto previsto segnatamente dall'art. 1392, commi 1 e 3, del medesimo Codice dell'Ordinamento Militare.

Ebbene, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1392 cit., il procedimento disciplinare di stato A SEGUITO DI GIUDIZIO PENALE, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione. Ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, il procedimento disciplinare di stato (istaurato a seguito di giudizio penale) deve concludersi entro 270 giorni (sempre dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione).

Il comma 2 dello stesso articolo 1392 C.O.M. cit. prevede la (diversa) ipotesi di procedimento disciplinare di stato A SEGUITO DI INFRAZIONE DISCIPLINARE, che deve essere instaurato, con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari espletati dall'autorità competente [nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento].

Nel caso in esame, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia attivato (mercé il generico rinvio al Codice dell'Ordinamento Militare ex D.Lgs. 66/2010) un procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, contestando al ricorrente, (solo) con provvedimento del [REDACTED], notificato il [REDACTED] successivo, quattro differenti addebiti univocamente riconducibili ai fatti sopra descritti, connessi agli accertamenti compiuti dal [REDACTED] in data [REDACTED]

In particolare, costituiscono oggetto di contestazione –in ordine ai quali l'Amministrazione ha graduato la più grave delle sanzioni disciplinari- gli addebiti di seguito sinteticamente descritti:

- a) uso di violenza nei confronti di ragazzi sottoposti a controllo nella data cit.;
- b) distruzione del quantitativo di sostanza rinvenuta all'atto dell'ispezione eseguito nella stessa data del [REDACTED];
- c) omissione di redazione di verbale di sequestro, di accompagnamento, di identificazione e segnalazione di notizia alle autorità preposte (giudiziaria e prefettizia);
- d) falsa attestazione in atti pubblici.

Per la definizione del presente ricorso, ritiene il Collegio che occorra dare una risposta al quesito se,

in presenza di avvio di azione penale nei confronti di un proprio dipendente, con la contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria di plurime ipotesi delittuose connesse al medesimo "fatto storico" (*id est*: concorso formale di reati ex art., 81 c.p.), l'esito processuale differente (anche sotto il profilo temporale) dei singoli capi di imputazione originariamente contestati abbia una qualche rilevanza ai fini della valutazione sulla tempestività dell'autonoma azione disciplinare (*di stato a seguito di giudizio penale*) di competenza dell'Amministrazione (in specie) Militare.

La risposta, ad avviso del Collegio, non può che essere positiva laddove, come nel caso per cui qui è controversia, l'Amministrazione articoli la (propria) contestazione degli addebiti (e la conseguente graduazione della sanzione disciplinare) anche su quei profili e su quelle condotte che sul piano processualistico-penale avevano avuto compiuta e risalente definizione.

È inconfutabile che nel caso in esame:

i) in relazione all'addebito disciplinare sub. a), l'Amministrazione aveva avuto da tempo conoscenza (e certamente dal [REDACTED] in cui la P.A. ha richiesto la trasmissione del dispositivo della sentenza di primo grado n. [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED]) della parziale archiviazione del procedimento penale per i relativi capi di imputazione, tanto che i medesimi fatti non sono richiamati dalla stessa P.A. in sede di sospensione precauzionale dal servizio del ricorrente disposta in data [REDACTED] (cfr. richiesta di parziale archiviazione avanzata direttamente dal Pubblico Ministero e disposta dal G.I.P. all'udienza del [REDACTED] ipotesi di reato infatti non contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che il [REDACTED] ha portato a conoscenza dell'Amministrazione in data 14/10/2005; anche in sede di rinvio a giudizio, delle tre iniziali ipotesi di reato, venivano definitivamente contestate al ricorrente i delitti previsti dagli artt. 479 e 328 c.p., con esclusione del reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. inizialmente contestato);

ii) in relazione agli addebiti disciplinari di cui alle lettere b) e c) *ut supra* evidenziati, il Corpo della Guardia di Finanza già in data [REDACTED] aveva richiesto copia della sentenza della Corte di Appello di [REDACTED] con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione delle relative ipotesi delittuose: capo della sentenza non oggetto di ricorso per Cassazione, unicamente proposto dal ricorrente avverso la sola conferma della condanna (ad anni 1 di reclusione) per il reato di cui all'art. 479 c.p.;

iii) per l'addebito disciplinare di cui alla lett. d) occorre fare riferimento alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza

della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal [REDACTED].

Quanto appena evidenziato corrobora la fondatezza della prima censura articolata dal ricorrente.

Ed invero, ai fini del tempestivo avvio del procedimento disciplina per ognuna delle contestazioni sopra richiamate, l'amministrazione avrebbe dovuto tener conto del termine in cui ha avuto cognizione dell'esito di ogni capo di imputazione, salvo disporre eventualmente la sospensione fino alla completa definizione del procedimento penale per tutte le restanti ipotesi delittuose.

Non avendo così operato, l'Amministrazione tardivamente (oltre il termine di legge) ha proceduto a contestare al [REDACTED] gli addebiti di cui alle lett. a), b) e c) mentre, per stessa ammissione di parte ricorrente, il procedimento disciplinare risulta tempestivamente avviato unicamente per il solo addebito di cui alla lett.d).

Ne consegue che, graduando la massima sanzione disciplinare in concreto irrogata sul totale degli addebiti in presmessa, l'Amministrazione è incorsa nel contestato vizio dell'eccesso di potere per errore sul presupposto e incongruità.

Nei termini che precedono, quindi, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento, per quando di ragione, dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Risultano sussistenti eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per quanto di ragione annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno ■

■■■■■■■■■■ con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il ■■■■■■■■■■

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)